

REGOLAMENTO (CE) N. 607/94 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1994

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1913/69, (CEE) n. 3846/87 per quanto concerne le restituzioni all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che, per le restituzioni alle esportazioni l'attuale struttura della nomenclatura relativa agli alimenti composti per gli animali, basata sui cereali, ed in particolare la distinzione tra il granturco e gli altri cereali potrebbe dar luogo a speculazioni;

considerando che è possibile evitare queste speculazioni concedendo le restituzioni in base all'effettivo contenuto di cereali degli alimenti composti;

considerando che, per poter introdurre siffatta modifica nella concessione e nella fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per gli alimenti composti a base di cereali, occorre modificare il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione e alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3630/91⁽⁴⁾, e il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3567/93⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1994.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1913/69 è modificato nel seguente modo:

1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

Articolo 3

In conformità all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2743/75, la restituzione all'esportazione, qualora sia fissata in anticipo, viene adeguata ad ogni cambiamento del prezzo di entrata relativo al cereale o ai cereali per i quali viene calcolata la restituzione all'esportazione, che intervenga tra la data di prefissazione e la data dell'esportazione.

2) All'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

« 3. I dati di cui ai paragrafi 1 e 2 debbono essere ripartiti:

- nel caso di titoli d'importazione, distinguendo tra gli alimenti a base di cereali che rientrano in diverse sottovoci della nomenclatura combinata,
- nel caso di titoli d'esportazione, specificando i quantitativi di cereali incorporati negli alimenti per i quali è stato chiesto un titolo. »

3) L'allegato è soppresso.

Articolo 2

La parte 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è sostituita dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 344 del 14. 12. 1991, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 327 del 28. 12. 1993, pag. 1.